



PSR CAMPANIA 2014 – 2022. Misura 5, Sottomisura 5.1, Tipologia 5.1.1

Procedura aperta in modalità telematica per l'aggiudicazione dell'appalto "a corpo" di lavori denominato "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica – 1° lotto".

BARCODE 24250115748 - CUP E98H16000040008 – CIG B0691648AA.

VERBALE DI GARA N. 03

SOCCORSO ISTRUTTORIO

(art. 15.2.3 del Disciplinare di gara)

Oggi addì **02 Maggio 2024** alle **ore 10:30**, come da conforme comunicazione agli oo. ee. prot. 1185/U del 30/04/2024 si è riunito in seduta riservata il seggio di gara, nella persona del Responsabile Unico di Progetto (RUP) **Arch. Alfredo LOFFREDO** per l'espletamento dell'adempimento in epigrafe.

Partecipa in modalità telematica e a distanza il supporto **Avv. Guido LENZA**.

- 1. Soccorso istruttorio Società Leone s.r.l.** (P.IVA 00540510765): il seggio osserva che con nota acquisita al prot. 1142/I del 24/04/2024 l'o.e. ha tempestivamente trasmesso la relazione ex art. 102 d. Lgs. 36/2023 prescritta dal punto 13.2 comma 4 lettera p) del Disciplinare di gara e per l'effetto, considerata la completezza della relativa produzione documentale, lo dichiara ammesso al prosieguo della procedura;
- 2. Soccorso istruttorio Società Marco Polo Appalti Srl** (P.IVA 01847450762): il seggio osserva che con nota acquisita al prot. 2252/I del 24/04/2024 l'o.e. ha tempestivamente trasmesso la relazione ex art. 102 d. Lgs. 36/2023 nonché adeguata ed esaustiva documentazione afferente il dichiarato pregiudizio reputazionale derivante dalla determina prot. n. 48511 del 10/12/2021 con la quale la Consac Gestioni Idriche s.p.a. ha dichiarato la revoca affidamento del "Servizio di manutenzione triennale reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell'area Cilento – lotti 1 e 5" nell'ambito della "Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell'Area Cilento".

In particolare l'o.e. ha trasmesso (tra l'altro)

- Determina n. 48511 del 10.12.2021 di revoca dell'affidamento;
- Atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli;
- Comparsa di risposta della CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA.

Dalla lettura dei summenzionati atti il Collegio rileva che il dichiarato pregiudizio reputazionale ha ad oggetto espressamente la "revoca" di un provvedimento di aggiudicazione disposti dalla S.A. in seguito al rifiuto dell'o.e. ad addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto motivato dalla erronea indicazione nella documentazione concorsuale del numero di interventi manutentori costituenti l'affidamento (445 in un triennio, come espressamente indicato nella documentazione concorsuale, in luogo che un singolo anno come, invece, inteso dalla Stazione appaltante).

All'uopo, preliminarmente, il seggio osserva che

- ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 36/2023 "1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti ... e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi";
- ai sensi del successivo art. 98 del d. lgs. 36/2023 "3. l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale... 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ... 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente".

Nel rinnovato sistema tracciato dal d. lgs. 36/2023 (successivo alla commissione dei fatti dichiarati e pure alla annotazione compiuta dall'ANAC, peraltro parzialmente annullata dal TAR), il legislatore nazionale ha incluso tra i

come “gravi illeciti professionali” le sole condotte da cui sia scaturita una risoluzione contrattuale disposta dalle Stazioni appaltanti e, quindi, i provvedimenti disposti *a valle* della sottoscrizione dei contratti di appalto.

Nulla ha disposto, invece, con riferimento ai provvedimenti disposti nella fase antecedente alla stipula del contratto medesimo, ancorché a valle dell’aggiudicazione definitiva.

L’assenza di una casistica analoga a quella dichiarata e la valenza “tassativa” della elencazione di cui all’art. 98 del d. lgs. 36/2023, espressamente statuita dal precedente art. 95, induce quindi ad escludere che la stessa rilevi quale pregiudizio ostativo anche solo astrattamente idoneo a cagionare l’esclusione dell’o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, e pure a voler annoverare comunque la vicenda entro il novero di quelle ricomprese dall’art. 95 e ss. del d. lgs. 36/2023 (ancorché non ivi espressamente richiamata) dalla visione del provvedimento di “revoca” (e non di risoluzione) e dei conseguenti atti processuali appare pacifico tra le parti che l’errore della *lex specialis* su cui l’o.e. ha fondato le proprie doglianze sussista essendo le posizioni reciprocamente assunte nella vicenda focalizzate – al più – sulla riconoscibilità di tale errore con la normale diligenza. Alla luce di quanto precede e considerato che il pregiudizio dichiarato appare essere di natura squisitamente interpretativa della *lex specialis* presupposta alla stipula del contratto (appunto, nemmeno formalizzato dalle parti) e non afferente una condotta materiale posta in essere in sede di esecuzione dall’o.e. e considerato che avverso il provvedimento di revoca è comunque pendente rituale azione giurisdizionale, il seggio ritiene che non sussistano elementi rilevanti ai sensi degli artt. 95 e ss. del d. lgs. 36/2023 per poter disporre l’esclusione dell’o.e. il quale, pertanto, può essere ammesso al prosieguo della procedura.

3. Soccorso istruttorio Società Co.Geo Appalti s.r.l. (P.IVA 01911990768): il seggio osserva che con nota acquisita al prot. 1153/I del 26/04/2024 l’o.e. ha tempestivamente trasmesso la relazione ex art. 102 d. Lgs. 36/2023 prescritta dal punto 13.2 comma 4 lettera p) del Disciplinare di gara e per l’effetto, considerata la completezza della relativa produzione documentale, lo dichiara ammesso al prosieguo della procedura.

Preso atto degli esiti della seduta, il Seggio rinvia alla data del **07/05/2024** al fine di procedere all’apertura delle buste recanti le offerte economiche.

Alle ore **12:30** la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Supporto al R.U.P.
Avv. Guido Lenza



Il R.U.P.
Arch. Alfredo Loffredo

